Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 2 giugno 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamento) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

La data del R. decreto concernente il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1941-XIX, n. 125, deve intendersi, tanto nel sommario come nella intestazione al decreto stesso, 20 *marzo* 1941-XIX, anzichè 29 maggio 1941-XIX.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2065.
Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara. Pag. 2142

1941

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 419.
Erezione in ente morale della « Fondazione Italo Balbo » ed approvazione del relativo statuto . . . . Pag. 2142

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 420.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto delle piccole industrie per Trieste, l'Istria ed il Carnaro, e nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria. Pag. 2144

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 421.
Trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo durante l'attuale guerra . . . . Pag. 2144

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società anonima « Adda » Officine elettromeccaniche, con sede a Torino . . . Pag. 2145

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società anonima Immobiliare Fusarc, con sede a Milano . . . . Pag. 2145

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Nestlè », con sede a Milano, e nomina del sindacatore . . . Pag. 2145

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Alice Rahamin, con sede a Fiume, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 2145

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1941-XIX.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Banca Agricola Commerciale di Licata » nella « Banca Agricola Cooperativa » di Canicattì » . Pag. 2145

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1941-XIX.
Disposizioni per l'approvvigionamento e la distribuzione del fieno e della paglia alle Forze armate e per il consumo civile. Pag. 2146

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1941-XIX.
Sospensione dell'obbligo di addizionare il 5 % di olio di sesamo agli olii vegetali commestibili . . . . Pag. 2147

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione dei prezzi dei cereali e delle fave di produzione 1941-XIX. Pag. 2147

Ministero dei lavori pubblici: Ruoli di anzianità del personale: Pag. 2147

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2148
Avviso di rettifica . . . . Pag. 2148

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari) . . . . Pag. 2148
Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta . . . . Pag. 2148

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 128 del 2 giugno 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima Tessitura Jacquard Pastori & Casanova, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **S. A. Acquedotto di Abbazia e Laurana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1941-XIX. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio

1941-XIX. — **Società generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1941-XIX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Cremona:** Obbligazioni del prestito comunale 1912 sorteggiate nella 29ª estrazione del 15 maggio 1941-XIX. — **Compagnia italiana dei Grandi Alberghi, società anonima, in Venezia:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella 29ª estrazione del 21 maggio 1941-XIX. — Obbligazioni ex Unione dei Grandi Alberghi sorteggiate il 21 maggio 1941-XIX. — **Prestito comunale 4,50 % della Ducale città di Zara dell'anno 1894:** 95ª Estrazione del 1° aprile 1941-XIX. — **Società anonima « Feltco - Soc. an. per la fabbricazione del feltro », in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima « Valmonte », in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Tranvie elettriche bresciane, in Brescia:** 10ª estrazione di obbligazioni 6 %, emissione 1931. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** 18ª estrazione di obbligazioni 6,50 % (1930). — Elenco delle obbligazioni sorteggiate con le prime diciassette estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica bresciana, anonima, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate nella 4ª estrazione del 20 maggio 1941-XIX. — **Società bolognese di elettricità, anonima, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1941-XIX. — **Istituto geografico De Agostini, S. A., in Novara:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2065.

Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con Regio decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2255 e modificato con Regio decreto 15 novembre 1928-VII, n. 2606 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 124. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara

Gli articoli 57 e 58 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 57. — La Scuola di perfezionamento in discipline corporative ha lo scopo di perfezionare i giovani laureati nelle discipline corporative con particolare riguardo alla statistica agraria e finanziaria.

Sono ammessi alla Scuola i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio.

La Scuola ha la durata di un biennio ».

« Art. 58. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Storia e dottrina del Fascismo;
2. Storia economica;
3. Problemi economici corporativi (biennale);
4. Problemi giuridici corporativi (biennale);
5. Statistica corporativa (biennale);
6. Attività consorziale nell'agricoltura — parte generale — (biennale);
7. Organizzazione aziendale;
8. Singole attività consorziali nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio;
9. Economia agricola italiana — produzione e commercio — (biennale) ».

L'art. 59 è soppresso ed in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 59 (già 60). E' sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Scuola devono pagare la tassa annua d'iscrizione in L. 200, la sopratassa annua per gli esami di profitto in L. 50, la sopratassa di diploma in L. 25, la tassa di diploma a favore dell'Erario in L. 200. oltre i contributi di laboratorio nella misura che verrà determinata dal Consiglio di amministrazione per gl'insegnamenti che debbono essere completati da esercitazioni ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 419.

Erezione in ente morale della « Fondazione Italo Balbo » ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il verbale 30 ottobre 1940-XIX del Consiglio superiore della Banca d'Italia, per estratto autentico 3 dicembre 1940-XIX, notaio dott. Paolo Castellini di Roma, col quale la Banca d'Italia per onorare la gloriosa memoria dell'Eccellenza il Maresciallo dell'aria Italo Balbo, dona titoli di debito pubblico, rendita 5 %, del valore nominale di L. 220.000, affinchè con la relativa rendita vengano istituite cinque borse di studio a favore di allievi del corso regolare della Regia Accademia aeronautica di Caserta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È eretta in ente morale la « Fondazione Italo Balbo » istituita dalla Banca d'Italia per la concessione di borse di studio a favore di allievi del corso regolare della Regia Accademia aeronautica di Caserta.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

E' approvato l'annesso statuto organico composto di 9 articoli, che sarà firmato d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 114. — MANCINI

Statuto della « Fondazione Italo Balbo » istituita dalla Banca d'Italia per la concessione di borse di studio a favore di allievi del corso regolare della Regia Accademia aeronautica.

Art. 1.

Per onorare la gloriosa memoria dell'Eccellenza il Maresciallo dell'aria Italo Balbo, la Banca d'Italia istituisce una Fondazione per la concessione di borse di studio a favore di allievi del corso regolare della Regia Accademia aeronautica.

Art. 2.

La Fondazione ha sede presso il Comando della Regia Accademia aeronautica in Caserta ed è intitolata « Fondazione Italo Balbo » istituita dalla Banca d'Italia.

Art. 3.

Il fondo assegnato alla Fondazione è costituito da titoli di Stato rendita 5 %, per un capitale nominale di L. 220.000, versati dalla Banca d'Italia ed intestati alla Fondazione.

L'amministrazione di detto fondo è affidata ad una Commissione esecutiva composta del generale comandante della Regia Accademia aeronautica, presidente, del direttore della Banca d'Italia di Caserta, e del capo ufficio amministrativo della Regia aeronautica.

La custodia dei titoli ed il servizio di cassa, tanto per la riscossione che per i pagamenti, sono affidati al Comando della Regia Accademia aeronautica.

Art. 4.

Con la rendita del suddetto capitale sono istituite annualmente:

a) due borse di studio di L. 3000, ciascuna, per due allievi appartenenti alla 1ª classe;

b) due borse di studio di L. 1500, ciascuna, per due allievi della 2ª classe;

c) una borsa di studio di L. 2000 da assegnarsi ad uno degli allievi che abbia fruito delle borse precedenti, semprechè se ne sia reso meritevole. In caso contrario la Commissione esecutiva assegnerà la borsa ad altro allievo in base ai criteri di merito e di preferenza di cui all'art. 5.

Le borse di studio della lettera *b*) possono essere assegnate agli stessi allievi che hanno beneficiato della retta del 1° anno, se meritevoli.

Art. 5.

L'assegnazione delle borse di studio è disposta dalla Commissione esecutiva in base ai seguenti criteri:

1) per le borse di studio di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso;

2) per le borse di studio di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo predetto in base:

a) alla graduatoria risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e da questa alla 3ª;

b) al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

c) alla condotta.

Nell'assegnazione delle borse di studio di cui ai numeri 1) e 2) è data la precedenza agli allievi, ammessi alle rispettive classi, figli di impiegati e dipendenti della Banca d'Italia, in servizio od in pensione.

È, invece, data la preferenza, a parità di merito, nell'ordine, agli allievi:

1) orfani di ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica morti in guerra, morti in servizio o per causa di servizio;

2) orfani di guerra o per la causa nazionale;

3) figli di orfani di invalidi di guerra o per la causa nazionale;

4) appartenenti a famiglie numerose;

5) appartenenti a famiglie di accertate disagiate condizioni economiche.

Art. 6.

Tutte le borse di studio sono assegnate all'inizio dell'anno scolastico.

L'importo delle borse di studio viene accreditato all'atto dell'assegnazione al conto personale degli assegnatari in due quote, una all'inizio dell'anno accademico e l'altra al 1° gennaio dell'anno successivo.

L'importo delle borse di studio a favore degli allievi del 1° anno è destinato a copertura delle spese di primo corredo, delle spese generali e ove vi sia capienza delle spese straordinarie.

L'importo delle borse a favore degli allievi del 2° anno è destinato a copertura delle spese generali e di quelle straordinarie.

La differenza eventuale fra l'importo delle borse di studio e le somme dovute dagli allievi per le spese di cui sopra dovrà essere posta a carico delle famiglie.

L'importo della borsa di studio del 3° anno viene erogato in favore dell'assegnatario all'atto della nomina a sottotenente a titolo di contributo al pagamento delle spese per il primo corredo da ufficiale.

Fino alla concorrenza dell'ammontare della borsa, l'assegnatario può acquistare, tanto presso l'Unione Militare quanto presso i fornitori a sua scelta, gli effetti di corredo, al pagamento dei quali provvederà direttamente il Comando

della Regia Accademia aeronautica, rimanendo pertanto esclusa la corresponsione della somma all'assegnatario o alla famiglia.

Art. 7.

La prima assegnazione delle borse di studio sarà fatta a partire dall'anno accademico 1940-41.

Art. 8.

Ogni anno, nel mese di novembre il Comando dell'Accademia bandisce, con apposito ordine del giorno, il concorso. I titoli dei concorrenti saranno vagliati dalla Commissione di cui all'art. 3 la quale, al termine dei lavori, trasmetterà, in duplice copia al Ministero dell'aeronautica il verbale delle decisioni adottate, che avranno corso dopo l'approvazione del Ministro.

Art. 9.

I fondi che rimangono disponibili per qualsiasi motivo e quelli che comunque pervengono alla Fondazione, debbono essere capitalizzati per formare, appena possibile, altre borse di studio da distribuirsi in misura analoga a quella dell'art. 4, rispettivamente per ciascuna classe e nel seguente ordine di precedenza:

a) di L. 2000 ad un allievo della 3ª classe;
b) di L. 3000 ad un allievo della 1ª classe;
c) di L. 1500 ad un allievo della 2ª classe;

e così, successivamente nell'ordine predetto e con le norme di cui al presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per l'aeronautica
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 420.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto delle piccole industrie per Trieste, l'Istria ed il Carnaro, e nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di sostituire il Consiglio di amministrazione nell'Istituto delle piccole industrie e dell'artigianato per Trieste, l'Istria ed il Carnaro;
Visto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto stesso approvato col R. decreto 23 aprile 1931-IX, n. 491;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delle piccole industrie per Trieste, l'Istria ed il Carnaro è sciolto.
L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario che ha il compito di insediare, entro tre mesi dall'assunzione in carica, un nuovo Consiglio.

Art. 2.

Il comm. dott. Nino Grillo, ispettore superiore del Ministero dell'educazione nazionale, è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto delle piccole industrie per Trieste, l'Istria e il Carnaro.
La retribuzione per l'ufficio di commissario è posta a carico del bilancio dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 22 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BODRERO

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 120. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 421.

Trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo durante l'attuale guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo verrà per la durata dell'attuale guerra, corrisposta a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri una indennità di primo impianto di L. 100.000, e dalla data di assunzione in funzione una indennità annua di L. 300.000, pagabile in dodicesimi aumentata per le condizioni di famiglia nella misura considerata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 30 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 134. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società anonima « Adda » Officine elettromeccaniche, con sede a Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1940-XVIII, con il quale il Consigliere nazionale Augusto Venturi fu nominato sequestratario della Società anonima « Adda » Officine elettromeccaniche, con sede a Torino;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Venturi richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il prof. dott. Luigi Meda, di Torino, è nominato sequestratario della Società anonima « Adda » Officine elettromeccaniche, con sede a Torino, in temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Augusto Venturi, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(2087)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società anonima Immobiliare Fusarc, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1940-XIX, con il quale il Consigliere nazionale Giorgio Maria Sangiorgi fu nominato sequestratario della Società anonima Immobiliare Fusarc, con sede a Milano;

Considerato che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Giorgio Maria Sangiorgi, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XIX, n. 756;

Decreta:

L'avv. Gianlamberto Lamberti è nominato sequestratario della Società anonima Immobiliare Fusarc, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Giorgio Maria Sangiorgi, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Nestlè », con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la Società anonima « Nestlè », con sede a Milano si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima « Nestlè », con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'ammiraglio Giulio Zino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2111)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Alice Rahamin, con sede a Fiume, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Alice Rahamin, con sede a Fiume, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, numero 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Alice Rahamin, con sede a Fiume, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Francesco Bottino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI.

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1941-XIX.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Banca Agricola Commerciale di Licata » nella « Banca Agricola Cooperativa di Canicattì ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza con la quale si chiede la dichiarazione di pubblico interesse della fusione della « Banca Agricola Commerciale di Licata » e della « Banca Agricola Cooperativa di Canicattì », mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre il termine previsto negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303, la fusione della « Banca Agricola Commerciale di Licata » e della « Banca Agricola Cooperativa di Canicattì », mediante incorporazione della prima nella seconda.

Il termine, durante il quale è sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel « Giornale di Sicilia » di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1941-XIX

Il Ministro: GRANDI

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1941-XIX.

Disposizioni per l'approvvigionamento e la distribuzione del fieno e della paglia alle Forze armate e per il consumo civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento ed alla distribuzione del fieno e della paglia per i bisogni delle Forze armate e per il consumo civile;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal raccolto 1941 tutti i quantitativi di fieno e di paglia di grano, avena, segale e orzo prodotti nel Regno o introdotti dalla Libia, dall'Africa Italiana, dall'Albania o dall'estero, anche in temporanea importazione, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non possono formare oggetto di atti di alienazione.

I quantitativi degli anzidetti prodotti, occorrenti per le normali necessità aziendali dei singoli detentori, cui non è esteso l'obbligo della denuncia ai termini del successivo articolo, si intendono svincolati con la loro graduale utilizzazione.

Art. 2.

Ai detentori di fieno e paglia di qualsiasi qualità e provenienza che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno quantità di tali prodotti esuberanti le normali necessità della propria azienda, è fatto obbligo di farne denuncia, con le modalità di cui al successivo articolo, entro quindici giorni della stessa data.

Il fieno che si rende successivamente disponibile per nuova produzione o per qualsiasi altro motivo, deve essere denunciato con le stesse modalità entro il giorno 5 di ogni mese, mentre la paglia dovrà essere denunciata entro dieci giorni dalla trebbiatura. Per entrambi i prodotti la denuncia è limitata ai quantitativi esuberanti le normali necessità aziendali.

I quantitativi di fieno e di paglia introdotti, di cui al precedente articolo, debbono essere denunziati, entro dieci giorni dalla loro introduzione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè rispettivamente al Settore della zootecnia ed al Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 3.

Le denuncie di fieno e di paglia debbono essere presentate, nei Comuni capoluogo di Provincia, nel cui territorio trovasi il prodotto, rispettivamente alle Sezioni della zootecnia ed alle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, mentre negli altri Comuni al podestà, il quale le trasmette, con l'elenco riassuntivo, alle Sezioni predette entro cinque giorni dal termine fissato per la presentazione delle denuncie stesse.

Le Sezioni della zootecnia e della cerealicoltura hanno la facoltà di procedere agli accertamenti presso le singole aziende per controllare la veridicità delle denuncie e per stabilire le eventuali inadempienze sulla base della valutazione della produzione conseguita e delle normali necessità aziendali. Di tali accertamenti e dei risultati complessivi delle denuncie le Sezioni predette debbono dare immediata comunicazione alle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 4.

I detentori di fieno sono tenuti a curare la buona conservazione del prodotto vincolato e ne rispondono in qualità di depositari. I detentori di paglia sono altresì tenuti a curarne l'abbicatura.

È vietata la distruzione, per qualsiasi motivo, degli anzidetti prodotti.

Art. 5.

È vietata l'esportazione di fieno e paglia fuori provincia senza la preventiva autorizzazione della competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste delega il Settore della zootecnia ed il Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura a ritirare, ai prezzi fissati dal Ministero stesso, rispettivamente i quantitativi di fieno e di paglia denunziati, che risultino necessari per l'approvvigionamento delle Forze armate e per i bisogni civili.

Art. 7.

Qualora il fieno e la paglia denunziati non raggiungano i quantitativi necessari per l'approvvigionamento, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà il contingente di tali prodotti che ogni Provincia dovrà ulteriormente fornire.

Le Sezioni della zootecnia e della cerealicoltura, in base alle istruzioni ricevute dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, stabiliranno i quantitativi che dovranno ritirare dai

detentori, valutate per ciascuno di essi le disponibilità e i fabbisogni aziendali, sentite le Organizzazioni sindacali dell'agricoltura e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 8.

Le aziende industriali che utilizzano la paglia debbono, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, segnalare alla competente Federazione nazionale fascista degli industriali della carta della Confederazione fascista degli industriali i quantitativi loro necessari.

Detta Federazione, controllate le richieste e sentito l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, le trasmette nei quindici giorni successivi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le assegnazioni di competenza.

Art. 9.

Le aziende agricole, zootecniche, di trasporto che intendano acquistare del fieno o della paglia per sopperire ai loro fabbisogni, dovranno segnalare alle Sezioni competenti del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura i quantitativi loro necessari. Le Sezioni stesse proporranno alle Sezioni dell'alimentazione i quantitativi da assegnare.

Con le stesse modalità, le ditte che gestiscono esercizi di rivendita possono avanzare richieste per i quantitativi destinati alle necessità del piccolo commercio locale.

Art. 10.

È abrogato il decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1940-XVIII, n. 174 ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del combinato disposto del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1941-XIX.

Sospensione dell'obbligo di addizionare il 5 % di olio di sesamo agli olii vegetali commestibili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1929-VIII, n. 2316, contenente disposizioni per la produzione ed il consumo degli olii commestibili;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1314;

Visto l'art. 1 lettera *c*) del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Ritenuta la necessità, per causa derivante dallo stato di guerra, di sospendere l'obbligo di addizionare, con il 5 % di olio di sesamo, gli altri olii vegetali commestibili diversi da quello di oliva, denominati olii di semi, per rimuovere qualsiasi difficoltà alla immediata immissione in consumo dei predetti olii vegetali;

Sentiti i Ministeri dell'interno e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

È sospeso, sino a nuova disposizione, l'obbligo di addizionare con il 5 % di olio di sesamo gli altri olii vegetali commestibili diversi da quello di oliva, denominati olii di semi.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dei prezzi dei cereali e delle fave di produzione 1941-XIX

Con provvedimento del 27 maggio 1941-XIX il Ministero della agricoltura e delle foreste ha fissato i seguenti prezzi base, da corrispondere agli agricoltori per i sottoindicati cereali e per le fave, di produzione 1941, che saranno conferiti agli ammassi:

Grano tenero, con peso di kg. 75 per ettolitro e con impurità fino all'1 %, L. 155 a quintale;

Grano duro, con peso di kg. 78 per ettolitro, con impurità fino all'1 % e con intenerimento fino al 10 %, L. 170 a quintale;

Avena, con peso di kg. 42 per ettolitro e con impurità fino all'1 %, L. 135 a quintale;

Segale, con peso di kg. 68 per ettolitro e con impurità fino all'1 %, L. 150 a quintale;

Orzo vestito, con peso di kg. 56 per ettolitro, e con impurità fino al 2 %, L. 145 a quintale;

Fave, tipo di massa, con impurità fino al 4 %, L. 160 a quintale.

I prezzi suddetti sono comprensivi delle quote fisse d'integrazione, a carico dello Stato, in L. 20 a quintale per il grano tenero e duro, 15 per l'avena e per la segale, 20 per l'orzo e 25 per le fave.

Ai prezzi indicati per il grano tenero e per quello duro, devono aggiungersi i premi di sollecito conferimento agli ammassi, stabiliti dal DUCE, che rimangono fissati nella misura di L. 40 al quintale per le partite conferite dal 1° al 15 giugno; di L. 30 per quelle conferite dal 16 al 30 giugno e di L. 20 per quelle conferite dal primo luglio in avanti entro i termini che verranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle condizioni locali.

(2168)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle nuove costruzioni ferroviarie approvati con decreto Ministeriale 31 marzo 1941-XIX.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta, dalla pubblicazione del presente avviso.

(2194)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1941-XIX - N. 119

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,5125
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7665
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,7214	4.53
Svizzera (Franco)	445,43	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76,15
Id. 3,50% (1902)	73,075
Id. 3,00% Lordo	52,80
Id. 5,00% (1935)	94,80
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,425
Id. Id. 5,00% (1936)	96 —
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,475
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,025
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,775
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,60
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati di rendita — pubblicato a pagina 978 della *Gazzetta Ufficiale* in data 28 febbraio 1941-XIX, n. 51 — il nominativo « Favero Ernesto » riferibile al certificato 717353 del Cons. 3,50 % (1906) deve intendersi rettificato in « Favro Ernesto fu Giuseppe ».

(2195)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 febbraio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Oristano, con sede nel comune di Oristano (Cagliari) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 ottobre 1940-XVIII con il quale il rag. Silvio Trudu è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Efisio Laconi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano, avente sede nel comune di Oristano (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Silvio Trudu.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2147)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, avente sede nel comune di Caltanissetta.

(2169)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.